

PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE E ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE SEPARATIVA

TRA

La Città metropolitana di Torino (P. IVA 01907990012), nella persona della Consigliera delegata diritti sociali e parità, welfare, minoranze linguistiche, rapporti con il territorio Silvia COSSU nata a Torino il 16 aprile 1966, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliata in c.so Inghilterra 7, presso la sede della Città metropolitana di Torino;

E

Il Tribunale Ordinario di Torino (C.F. 80100830019), nella persona del Presidente, dr. Massimo TERZI nato a Roma il 7 aprile 1956, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in c.so Vittorio Emanuele 130, presso la sede del Tribunale Ordinario di Torino.

PREMESSO CHE

- La Convenzione sui Diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20/11/1989, ratificata in Italia con legge 176/91, all'art. 9 sancisce il diritto del fanciullo a intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i genitori, i quali (art. 18) hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25/01/1996, ratificata in Italia con legge 77/2003, all'art. 13 promuove il ricorso alla mediazione e a ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini siano coinvolti in procedimenti giudiziari;
- il Regolamento 2201/03 del Consiglio dell'Unione Europea prevede all'art. 55 l'adozione di qualunque misura volta a facilitare la conclusione di accordi tra i titolari della responsabilità genitoriale e il ricorso alla mediazione familiare;
- la legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" all'art 4, comma 1 lettera i, riconosce i servizi di Mediazione Familiare e di consulenza per le famiglie e per i minori come servizio di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali;
- l'art. 155/sexies del codice civile, come modificato dalla legge 54/06, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" prevede che: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";
- la legge regionale del Piemonte n. 1/2004, all'art. 42 "al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei Comuni, di Centri per le famiglie";
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 89-3827 del 2016 ha emanato "Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le Famiglie in Piemonte" individuando tra le principali funzioni il sostegno alla genitorialità, le attività di consulenza e di mediazione familiare.

- la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, nominata con DCR n. 173 del 2016, ha inserito tra le tematiche specifiche su cui focalizzare l’attenzione quella delle separazioni caratterizzate da alta e perdurante conflittualità ricadente sui figli, individuando tra le possibili strategie “un processo di educazione diffusa alle coppie che si separano con l’attivazione di una campagna di comunicazione educativa che consenta di acquisire consapevolezza delle ricadute che comportamenti, atteggiamenti e decisioni producono sui figli”;
- sulla base di una collaborazione tra Provincia, ora Città metropolitana e Comune di Torino, dal 1991 è istituito presso la VII sez. civ. del Tribunale Ordinario un Ufficio di Servizio sociale, formalizzato nell’anno 2000 con apposite convenzioni. Tale Ufficio, in relazione alla procedure contenziose di separazione e divorzio in cui siano coinvolti figli minorenni, tra i suoi obiettivi ha quello di favorire “la conoscenza e la promozione degli interventi di mediazione familiare”.
- la Provincia di Torino, ora Città metropolitana, aveva introdotto la mediazione familiare nell’ambito delle politiche di sostegno alle famiglie con la deliberazione di Consiglio n. 112-64460 del 1996 “Proposte per una politica della Provincia a favore della famiglia”, impegnando la Giunta Provinciale a promuovere e ad istituire, in collaborazione con i Comuni e nell’ambito dei Centri per le famiglie, il servizio di mediazione familiare;
- in allora la Giunta Provinciale, con la deliberazione n. 44 - 84389 del 1997, aveva avviato un Servizio pubblico denominato “*Genitori Ancora* “ che metteva a disposizione dei genitori che si trovavano ad affrontare le difficoltà della separazione o del divorzio percorsi di mediazione familiare, nonché colloqui individuali e di gruppo; tali attività sono terminate nel 2007, in seguito al trasferimento delle funzioni agli Enti gestori del territorio provinciale (previsto dalla L.R.1/2004)
- In continuità con l’esperienza maturata in quest’ambito, la Città metropolitana con determinazione n.12-13675 del 2017 ha istituito, nell’ambito del Servizio Politiche sociali e di Parità, l’Ufficio Mediazione e Sviluppo risorse familiari .
- La Città metropolitana coordina il Tavolo permanente di Area vasta dei mediatori familiari piemontesi, attivo dal 2001 e formalizzato nel 2010 con DGP n. 313 – 11560, allargato nel 2012 ai conduttori di gruppi di parola per figli di coppie divise, che ha lo scopo di promuovere la cultura della mediazione e degli interventi ad essa sinergici, nonché un costante lavoro di riflessione, rielaborazione e aggiornamento delle attività svolte per fronteggiare la complessità delle famiglie in separazione, favorire l’ascolto di bambini e adolescenti che vivono la rottura dei legami familiari e prevenire il danno arrecato da elevate e protratte conflittualità.

CONSIDERATO CHE

- La cultura della mediazione familiare e degli interventi a sostegno della transizione separativa necessita di una maggiore conoscenza e diffusione per entrare pienamente a far parte delle opportunità prese in considerazione dai genitori nel momento della crisi separativa;
- il costante aumento delle conflittualità separative espone i figli al rischio di affievolimento o perdita del legame con un genitore e la sua rete parentale;
- la mediazione familiare, i gruppi di parola per figli di coppie divise e altri interventi ad essi sinergici si propongono come strumenti per dare piena attuazione al diritto del minore di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori”, alleggerire il peso della separazione, ridurre le sue conseguenze negative e favorire la comunicazione nella famiglia divisa;
- il diritto alla c.d. co-genitorialità necessita del mantenimento del dialogo e della collaborazione tra i genitori, condizione necessaria per un miglior adattamento dei figli alla separazione;
- l’avvocato, nell’esercizio del proprio mandato difensivo, favorisce, anche in collaborazione con altre figure professionali, soluzioni il più possibile condivise tra i genitori, nel rispetto dei diritti di ciascuno e in particolare dei figli minori
- il giudice ha il potere, acquisito il consenso delle parti, di rinviare i provvedimenti riguardo ai figli, per consentire che siano i coniugi stessi ad avvalersi di esperti da loro scelti per tentare una mediazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Istituzione

Il presente protocollo di intesa istituisce uno sportello informativo sulla mediazione familiare e gli altri interventi a sostegno della transizione separativa, di seguito denominato “**SPORTELLO MEDIAZIONE**”, con sede presso il Tribunale Ordinario di Torino in c.so Vittorio Emanuele n. 130, nei locali dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Sportello del cittadino ad accesso libero e gratuito, aperto un giorno alla settimana, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Art.2

Funzione

Lo **SPORTELLO MEDIAZIONE** intende svolgere la seguente funzione:

- Far conoscere, valorizzare e promuovere, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e non, gli interventi a sostegno delle famiglie che vivono la separazione;
- dare informazioni tempestive circa le risorse presenti sul territorio a supporto di genitori e figli, affinché vengano a conoscenza della possibilità di intraprendere percorsi quali: la mediazione familiare, i gruppi di parola per i figli di coppie divise o per i genitori separati, la consulenza individuale, di coppia o altri tipi di interventi;

Si tratta di uno spazio dentro al Tribunale, collocato all’interno dell’Ufficio pubbliche Relazioni- Sportello del cittadino, a cui i genitori, singolarmente o insieme, possono nella massima riservatezza:

- accedere volontariamente o su suggerimento degli operatori psicosociali e/o del diritto;
- ricevere una breve presentazione orientativa sui vantaggi e sui limiti dei percorsi a disposizione delle famiglie che vivono i cambiamenti della separazione, unitamente ad informazioni sulle sedi pubbliche/ convenzionate presenti sul territorio, a cui rivolgersi se interessati;
- sviluppare una maggiore consapevolezza sulla vicenda separativa e sulle possibilità di litigare senza distruggersi;
- essere sensibilizzati sulla realtà e gli effetti della separazione, sia dal punto di vista degli adulti che dei bambini, e sull’importanza di mantenere una comunicazione con l'altro genitore;

Art.3

Impegni della Città metropolitana di Torino

Il Servizio Politiche sociali e di Parità della Città metropolitana di Torino, attraverso l’Ufficio mediazione e Sviluppo risorse familiari si impegna ad :

- organizzare l’attività dello **SPORTELLO MEDIAZIONE** con una propria unità di personale qualificato, accreditato ed iscritto ad associazione professionale dei mediatori familiari costituita in base alla legge 4/13 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate in G.U. n 22 del 26.1.13) con eventuale collaborazione, senza alcun onere a carico della Città Metropolitana, di mediatori/trici familiari qualificati/e che partecipano al Tavolo metropolitano di coordinamento di Area vasta, previsto con deliberazione n. 313 –11560 del 2010, nonché di professionisti esperti e qualificati del privato sociale anch’esso componente del Tavolo di coordinamento testé citato;
- esercitare un ruolo di connessione, raccordo, informazione e coordinamento tra l’ambito giudiziario e quello degli interventi territoriali.
- a monitorare l’efficacia e l’operatività di quanto indicato nel protocollo, nonché di elaborare e di approvare integrazioni e modifiche necessarie per realizzare le finalità dello stesso.

Art.4

Impegni del Tribunale Ordinario di Torino

Il Tribunale Ordinario di Torino si impegna ad:

- assegnare in uso gratuito spazio, strumentazione e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività dello **SPORTELLO MEDIAZIONE**, presso il Tribunale Ordinario di Torino in c.so Vittorio Emanuele 130, nei locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Sportello del cittadino;
- autorizzare l'apertura dello sportello con modalità e tempi concordati;
- autorizzare l'accesso allo sportello del/i della/e mediatore/i/trice/i familiare/i individuato/a/i/e per lo svolgimento dell'attività prevista presso lo stesso e di eventuali tirocinanti.
- informare i genitori in separazione sulla presenza dello **SPORTELLO MEDIAZIONE** istituito dal presente protocollo.
- a monitorare l'efficacia e l'operatività di quanto indicato nel protocollo, nonché di elaborare e di approvare integrazioni e modifiche necessarie per realizzare le finalità dello stesso

Art.5

Durata del protocollo

Il presente protocollo avrà validità annuale a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto; alla scadenza sarà automaticamente rinnovato, salvo espressa volontà delle parti promotrici.

Letto, accettato, sottoscritto,

Torino,

Per la Città Metropolitana di Torino

La Consigliera delegata
diritti sociali e parità, welfare minoranze
linguistiche, rapporti con il territorio
Silvia Cossu

Per il Tribunale Ordinario di Torino

Il Presidente
dr. Massimo Terzi